

**CITTÀ DI  
POMPEI**  
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



## V SETTORE TECNICO

Alla Soc. Iliad Italia S.p.A.  
c/o avv.ti Paccani, Mosca, Ciavarella  
PEC: [valeriamosca@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriamosca@ordineavvocatiroma.org)

All'Arch. Tiziana Lazzaro  
Per Iliad Italia S.p.a.  
[tlazzaro@it.iliad.com](mailto:tlazzaro@it.iliad.com)

**Oggetto:** Istanza di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 – prot. n. 34640 del 27/07/2020.

**Intervento:** “*Installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cell*”, presso l’area sita in Pompei alla Via Crapolla, identificata catastalmente al Foglio 7, P.lla 644.

**Richiedente:** Bove Pasquale, procuratore ILIAD Italia S.p.A.

**Rif. pratica:** BB.AA. n. 1143 (da citare nella risposta).

**Esecuzione sentenza TAR Campania Sez. VII n. 6255/2021 su ricorso R.G. 1390/2021 proposto da Iliad S.p.A. contro il Comune di Pompei e il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pompei sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 30 giugno 2020 - Diniego Di Autorizzazione Paesaggistica.**

Il giorno 20/04/2022, alle ore 09:40 presso la casa comunale di Pompei e, segnatamente, nell’ufficio del Responsabile della Tutela Paesaggistica, Ing. Valentina Maio e Dirigente V Settore Ing. Gianluca Fimiani

### IL COMMISSARIO AD ACTA

dr.ssa Fabrizia Forni, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Napoli, individuato dal Prefetto di Napoli con provvedimento Gab/Pers/Pref n. 7032/2022 del 10 gennaio u.s. quale Commissario “*ad acta*”, giusta la sentenza citata in oggetto;

**VISTA** l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica acquisita con prot. 34640 del 28/07/2020 e successive integrazioni prot. 25551 del 27/05/2021 – prot. 42495 del 13/09/2021, pratica BB.AA. n. 1143, prodotta dal Sig. Pasquale Bove nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, in qualità di procuratore della Società Iliad Italia S.p.A., relativa a *Lavori di installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cellulare da ubicare su area libera in Via Crapolla II ed individuata al catasto al foglio 7 p.lla. 644;*

**VISTA** la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 23/09/2021 con verbale n. 15 ha espresso parere negativo per l’intervento de quo;

**VISTA** la Relazione illustrativa con Proposta di Provvedimento del 28/09/2021 trasmessa alla Soprintendenza con prot. n. 48454 del 12/10/2021, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, a firma del Responsabile della Tutela Paesaggistica, Ing. Valentina Maio e del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Maresca;

**VISTA** la sentenza TAR Campania Sez. VII n. 6255/2021 su ricorso R.G. 1390/2021 proposto da Iliad S.p.A. contro il Comune di Pompei e il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la quale il giudice amministrativo ordinava ai predetti Enti di pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione paesaggistica;

**DATO ATTO** che, a seguito della richiesta dell'Avv. Valerio Mosca per conto di Iliad Italia S.p.A., prot. Prefettura di Napoli n. 0380839 del 16/12/2021, la sottoscritta, giusto provvedimento del Prefetto di Napoli n. 7032/2022 del 10 gennaio u.s. di nomina di Commissario ad acta, si è insediata per l'esecuzione della sentenza citata in oggetto, giusto verbale di cui al prot. dell'Ente n. 2558 del 18/01/2022;

**CONSIDERATO** che per l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante, ed in particolare ai sensi dell'art. 146 comma 8, in caso di parere negativo *“comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità”*;

**TENUTO CONTO** che la Soprintendenza di Napoli comunicava avvio di procedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90, con nota di cui al prot. n. 2849 del 11/02/2022, acquisita al prot. del Comune di Pompei con n. 7667 del 11/02/2022;

**VISTA** la nota del V Settore Tecnico, prot. n. 12688 del 10/03/2022, con la quale si rendeva noto che Iliad Italia S.p.A., a seguito della comunicazione di avvio di procedimento negativo prot. n. 2849 del 11/02/2022, trasmetteva le proprie osservazioni nel merito dei rilievi formulati nel preavviso di diniego paesaggistico, acquisite da codesto ente con prot. n. 8431 in data 16/02/2022;

**PRESO ATTO** del parere negativo, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 6627 del 31/03/2022, acquisito con prot. Comune di Pompei n. 16861 del 31/03/2022 e con prot. Prefettura di Napoli n. 0120586 del 14/04/2022;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'Amministrazione competente non può discostarsi dall'obbligatorio e vincolante parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e **pertanto deve esprimere il diniego di autorizzazione paesaggistica all'istanza prot. n. 34640 del 28/07/2020 relativa a Lavori di installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cellulare da ubicare su area libera in Via Crapolla II ed individuata al catasto al foglio 7 p.lla 644;**

**tutto ciò premesso**, la sottoscritta dr.ssa Fabrizia Forni, avendone titolo e legittimazione in base agli atti indicati nella superiore premessa,

## DECRETA

**il diniego dell'autorizzazione paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004, sulla base dell'obbligatorio e vincolante parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, e delle argomentazioni in esso richiamate che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, relativamente all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, prot. n. 34640 del 28/07/2020 e successive integrazioni, pratica BB.AA. n. 1143, prodotta dal

Sig. Pasquale Bove nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, in qualità di procuratore della Società Iliad Italia S.p.A., relativa a *Lavori di installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cellulare da ubicare su area libera in Via Crapolla II ed individuata al catasto al foglio 7 p.lla 644;*

Al presente atto viene allegato, formandone parte integrante e sostanziale:

- Parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 6627 del 31/03/2022, acquisito con prot. Comune di Pompei n. 16861 del 31/03/2022 e con prot. Prefettura di Napoli n. 0120586 del 14/04/2022.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Pasquale Bove, in qualità di procuratore della società Iliad S.p.A.;

Dispone, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
- Alla Giunta Regionale della Campania, D.G. per il Governo del Territorio, Pianificazione territoriale, Pianificazione Paesaggistica, Funzioni in materia di paesaggio, unitamente al parere reso dalla Soprintendenza suddetta;
- Al Sindaco del Comune di Pompei;
- Al Segretario Generale;
- Al Dirigente del V Settore;
- Al Responsabile della Tutela Paesaggistica del Comune di Pompei, ing. Valentina Maio;
- Al Dirigente del I Settore per la pubblicazione sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio;
- Al Servizio Urbanistica/Edilizia privata per l'adozione degli eventuali e successivi adempimenti di competenza;

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

*Pompei, 20/04/2022*

**Il Commissario "ad acta"**

**Dr.ssa Fabrizia Forni**



PER PRESA VISIONE

Il Responsabile della Tutela Paesaggistica

Ing. Valentina Maio





1143



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'Area  
Metropolitana di Napoli



Responsabile dell'attività di Tutela Paesaggistica  
del Comune di Pompei  
P.za Bartolo Longo,36  
80045 Pompei  
[protocollo@pec.comune.pompei.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it)

Risposta a nota 48454 del 12/10/2021  
Rif.Prot.N. 19780 – A del 21/10/2021  
Classifica:  
All.n.

Al sig. Bove Pasquale  
Procuratore ILIAD Italia S.p.A.  
[campania.iliaditalia@legalmail.it](mailto:campania.iliaditalia@legalmail.it)

Al Funzionario di Zona  
arch. Brunella Como  
[brunella.como@beniculturali.it](mailto:brunella.como@beniculturali.it)

OGGETTO: Pompei (NA) – Via Crapolla  
- F.g. 7 – p.lla 644 ;

**rif. Pratica n. 1143**

**RICHIEDENTE: Bove Pasquale Procuratore ILIAD Italia S.p.A.;**

**LAVORI:** installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cell;  
**Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.**

**PARERE NEGATIVO**

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n.8;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la Deliberazione n.1122 del 19 giugno 2009 – AGC 16 – Regione Campania;

VISTE le Leggi Regionali della Campania n. 54/80 e n. 65/81, in materia di sub-deleghe ai Comuni;

VISTA la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.01.2010, prot. n. 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il D.M. 27 ottobre 1961 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 286 del 18/11/1961, di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio di Pompei;

VISTO il Piano Territoriale Paesaggistico, approvato con D.M. 4 luglio 2002, vigente per l'ambito dei Comuni Vesuviani;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Pompei in data 13/10/2021 ed assunta al protocollo della Soprintendenza n. 19780 – A del 21/10/2021;

CONSIDERATO che l'istanza riguarda l'installazione di un impianto tecnologico di radio-telecomunicazione costituito da un palo alto 12 mt, da un superiore pennone alto 6 mt sul quale dovrebbero essere poste n. 6 antenne;

DATO ATTO che la proposta riguarda un lotto vincolato da un punto di vista paesaggistico ma esterno all'ambito del P.T.P. dei comuni vesuviani; in riferimento al vigente P.R.G. il lotto ricade in zona agricola;

VISTO il parere negativo reso dalla C.L.P. con verbale n. 15 del 23/9/2021 che considera la proposta significativamente alterante il paesaggio circostante;

CONSIDERATO che, vista la prossimità alla piazza Bartolo Longo (distanza in linea d'aria pari a circa 600 mt) e all'Anfiteatro romano (distanza in linea d'aria pari a circa 990 mt), data l'orografia

pianeggiante del contesto e la significativa altezza dell'impianto, esso sarebbe visibile dai luoghi monumentali;

VALUTATO pertanto che è necessario tutelare il sito di eccezionale importanza da nuovi inserimenti che contribuirebbero a degradare la qualità paesaggistica del contesto, già in parte compromessa;

questa Soprintendenza, condividendo il parere negativo espresso dalla C.L.P., in riferimento alle motivazioni su esposte in data 11/2/2022 inviava Comunicazione di avvio di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

CONSIDERATO che in data 8/3/2022 con nota prot. 4484-A questa Soprintendenza riceveva richiesta di fornire informazioni circa lo stato della pratica, ovvero il parere vincolante conclusivo, da parte della dr.ssa Fabrizia Forni della Prefettura di Napoli, commissario ad acta giusto Decreto del Prefetto n. 7032/2022, nominato a seguito di Sentenza TAR Campania sez. VII n. 6255/2021 su ricorso R.G. 1390/2021 proposto da Iliad spa;

DATO ATTO che con nota prot. 4844-A del 10/3/2022, inviata pertanto in ritardo rispetto alla procedura di legge, venivano acquisite osservazioni da parte dell'istante nel merito del preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

CONSIDERATO che, malgrado l'invio tardivo, questa Soprintendenza ha preso in considerazione il contenuto delle osservazioni. Nel merito si rappresenta che esse non apportano elementi significativi a rivalutare l'impatto paesaggistico della proposta;


VISTO pertanto che, in riferimento al valore paesaggistico del contesto nel suo insieme, alla vicinanza con i luoghi monumentali (si veda foto pag. 19 dell'integrazione alla Relazione paesaggistica), all'interazione con le viste paesaggistiche tutelate e già parzialmente compromesse dalle costruzioni recenti (si veda foto pp. 13, 15, 16), si ritiene necessario ribadire le motivazioni già espresse e condivise con l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO, infine, che il Comune di Pompei non è ancora dotato di un Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia, giusta disposizione di cui all'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, rispetto al quale le valutazioni relative ai singoli impianti sarebbero inserite in una valutazione d'insieme della compatibilità paesaggistica;

questa Soprintendenza esprime **PARERE NEGATIVO** alla proposta di cui all'oggetto.

L'amministrazione responsabile del provvedimento provvederà in conformità al presente parere. Non si restituiscono copie della documentazione presentata trattenendole agli atti di questo Ufficio, presso il quale sarà possibile ritirarle.

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Brunella Como)  


La Soprintendente

  
Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro